



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri
Elena Vezzosi
Marcella Angelini
Maria Rita Serri
ha pronunciato la seguente

Presidente
Consigliere relatore
Consigliere

SENTENZA N. <u>419/2024</u>
Depositata il <u>5 LUG. 2024</u>
R.G. n. <u>215/2023</u>
Cron. n. <u>1521/2024</u>

SENTENZA

nella causa di Il grado iscritta al n. 215/2023 RGA tra:

I.N.P.S. con il patrocinio dell'avv. Antonello LAMANNA e dell'avv. Maria LUPOLI

appellante

contro

DE MARINIS IVO, con il patrocinio dell'avv. Claudia CANDELORO

appellato

*Oggetto: maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 su pensione invalidità civile
posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 27/6/2024
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,*

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con la sentenza qui appellata il Tribunale di Bologna ha accolto, con il favore delle spese di quel grado, il ricorso proposto da De Marinis Ivo e dichiarato il di lui diritto alla maggiorazione ex art. 38 L. 448/2001 della pensione di invalidità civile in godimento, condannando l'INPS al pagamento dei ratei arretrati.

Il Tribunale ha ritenuto – diversamente da quanto sostenuto dall'INPS a fondamento della negazione della maggiorazione e del recupero di quanto al titolo già erogato – che *“la pensione di invalidità civile, che inequivocabilmente svolge una funzione prettamente assistenziale e viene riconosciuta ai soggetti sulla base del proprio stato di disabilità, non ha natura reddituale, avendo carattere di compensazione dello stato di minorità fisica ed essendo espressione dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. Pertanto, tale provvidenza va esclusa dal computo dei redditi percepiti, qualora si fa riferimento, come nell'art. 38, 5° co. l. 448/2001, di cui si controverte in questo giudizio, ai redditi di un soggetto”*.

2. Ha proposto appello l'INPS, lamentando che il primo giudice avrebbe dato alla norma regolatrice del caso una lettura avulsa dallo stesso suo tenore letterale.

L'Istituto ricorda, in fatto, che "Sommando tutti i predetti redditi pensionistici si è constatato che il reddito familiare del DE MARINIS nell'anno 2021 era il seguente: €3.866,46 + €3.758,17 + €7.122,54 = €14.747,17, dunque, superiore al limite per l'anno 2021 di €14.459,90 per beneficiare della MAGGIORAZIONE in questione sulla pensione di invalidità civile, che dunque non doveva spettare ed è stata - pertanto legittimamente - sospesa a far tempo da DICEMBRE 2021 e revocata sin dal GENNAIO 2021" e deduce in diritto che "il primo giudice ha del tutto trascurato di considerare quanto questa difesa aveva evidenziato nel precedente grado di giudizio, rimarcando subito che l'art.38 della L. 28.12.2001 n.448 (Legge Finanziaria per il 2002), come modificata di recente dal D.L.n.104/2020, conv. in L.125/2020, ha stabilito: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:

a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.

3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.

4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, nè

redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale¹;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;

d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente (A) (9).

6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

9. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo." (pagg. 7-8 dell'appello, enfasi nel testo originale).

In tesi dell'INPS, "Trattasi ... di una disposizione di legge speciale, che ha introdotto un 'autonomo diritto' ad una maggiorazione da riconoscersi 'in aggiunta' ad una prestazione previdenziale (come quelle di cui all'art.1 della L.n.544/1988 citato nella disposizione, cioè a dire le "....pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione

¹ Il D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilità e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 è rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."

speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni”) o assistenziale (come quelle di cui all’art.70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, cioè l’assegno sociale di cui all’art.3 L.335/1995, o come quella di cui è titolare il ricorrente) di cui fosse già titolare il beneficiario; quindi, ovviamente il legislatore ha inteso introdurre, per questa specifica ‘maggiorazione pensionistica’, dei criteri reddituali ‘autonomi’ e ‘diversi’ rispetto alla prestazione previdenziale e/o assistenziale cui dovrebbe accedere, e precisamente i criteri meglio specificati al co.5^a lett. a) e b).”

3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del De Marinis, che ha contestato la fondatezza del gravame e reiterato le difese vittoriosamente svolte in prime cure, e in particolare

- quanto più volte affermato dal Consiglio di Stato (“... Sentenza n. 842/2016, ripresa anche da Sentenza n.7850/2020, doc. 9), per il quale tutte le indennità concesse in ragione di uno stato di disabilità non possono essere valutate come reddito, e ciò in quanto “non servono a remunerare alcunchè, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione di inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione della capacità reddituale...”)
- il fatto che il Legislatore italiano abbia escluso del reddito disponibile ai fini del calcolo dell’ISEE *“i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (...) a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF”*
- la stessa valutazione operata dall’INPS con proprio messaggio n. 1688/22, in cui si precisa che l’importo della prestazione non va considerata nella determinazione del reddito rilevante per il suo riconoscimento
- la necessità stessa di dare l’interpretazione ora oggetto di gravame, la sola compatibile con i precetti costituzionali – tanto che, in via di subordine, l’appellato chiede che sia sollevata questione di legittimità costituzionale.

4. La causa è stata istruita con l’acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.

5. L’appello è fondato e merita accoglimento.

Le disposizioni di legge rese in materia hanno un perimetro diverso a seconda che disciplinino la prestazione e la sua integrazione.

Mentre la prima, per come effettivamente chiarito dall’INPS, non concorre a formare il reddito rilevante per valutarne la spettanza (così si legge infatti nel messaggio INPS sopra citato [enfasi aggiunta]: *“1. Prestazioni di invalidità civile collegate al reddito. Ad eccezione dell’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80), dell’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 - Legge n. 508/1988), dell’indennità speciale (Legge n. 508/88) e dell’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88), le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda.*

Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF (art. 14 - septies, quarto comma, legge 29 febbraio 1980, n. 33). Tali redditi devono essere sempre computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:

- *l'importo stesso della prestazione di invalidità;*
- *le rendite Inail;*
- *le pensioni di guerra;*
- *l'indennità di accompagnamento;*
- *il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017)" diversamente dicasi quanto alla disciplina della maggiorazione, che si inserisce in una norma ove il Legislatore ha distinto i criteri di sua concessione, a seconda della prestazione cui la stessa deve accedere.*

In particolare, il comma 2 dell'art. 38 cit. è chiaro nell'assicurare ai titolari dei "trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione" [ma a questi soltanto, evidentemente] che l'attribuzione della maggiorazione tenga conto "dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici"; il successivo comma 5, per contro, indica per esplicito quali sono i criteri da considerare – e, dunque, come vada calcolato il reddito rilevante. Nè si può ritenere che – per quanto obiettivamente modesto sia il reddito del ricorrente/appellato – il criterio ermeneutico sopra indicato si ponga in contrasto con i principi costituzionali, poichè il Legislatore può e deve determinare quali benefici estendere e sulla base di quali parametri, come peraltro indicato proprio dalla Corte Costituzionale nella sentenza 152/2020 cit., allorchè ha affermato che "L'importo mensile della pensione di inabilità, di attuali euro 286,81, è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il "minimo vitale" e non rispetta, dunque, il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall'art. 38, primo comma, Cost. ...

Ciò dunque rilevato – quanto alla manifesta inadeguatezza dell'emolumento pensionistico in questione rispetto all'esigenza di garantire i mezzi necessari per vivere alle persone totalmente inabili al lavoro – non può, però, chiedersi a questa Corte anche una diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo, poichè un tale intervento manipolativo invaderebbe l'ambito della discrezionalità, che – nel rispetto del «limite invalicabile» di non incidenza sul nucleo essenziale e indefettibile del diritto in gioco – resta, comunque, riservata al legislatore, cui compete l'individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili (ex plurimis, sentenze n. 275 del 2016, n. 80 del 2010, n. 251 del 2008). Attesa anche la pluralità di soluzioni prospettate come possibili dalla Corte rimettente, in correlazione alle varie (per di più solo latamente omogenee) grandezze di

riferimento, la scelta tra le quali è pur sempre demandata alla discrezionalità del legislatore (sentenze n. 166 del 2017, n. 88 del 1992 e n. 769 del 1988)".

In altre parole, che il Legislatore abbia ritenuto di circoscrivere l'intervento perequativo ai titolari di un reddito ulteriormente inferiore a quello richiesto per la concessione di altre provvidenze (l'appellato ricorda il reddito di cittadinanza e l'assegno unico familiare – cfr. pag. 10 comparsa di costituzione) non autorizza una lettura della norma incompatibile con il suo tenore letterale e priva dei connotati di sospetta incostituzionalità, proprio perchè la *misura* del sostegno dipende da plurime valutazioni di politica sociale e di sostenibilità finanziaria che non possono che essere rimesse al Legislatore.

La sola giurisprudenza di legittimità reperita in proposito milita nel senso di cui sopra (cfr. Cass. civ. sez. lav. 8/3/2023, n. 6950).

6. L'appello deve dunque essere accolto, con rigetto del ricorso proposto da De Marinis Ivo.

7. Le spese del doppio grado – dalle quali il ricorrente/appellato sarebbe comunque esente ex art. 152 disp. att. c.p.c., in ragione della dichiarata situazione reddituale – devono comunque essere compensate, per la natura della controversia e per la mancanza di un consolidato indirizzo interpretativo.

P.q.m.

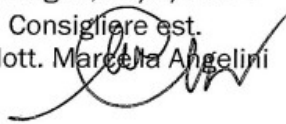
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 116/2023 del Tribunale di Bologna resa in data e pubblicata il giorno 22/02/2023, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento del proposto appello e riforma della sentenza impugnata,

1. rigetta il ricorso di De Marinis Ivo;
2. compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Bologna, 27/6/2024

Il Consigliere est.

dott. Marcello Angelini



Il Presidente
dott. Elena Vezzosi



minuta depositata il giorno 28. 06. 2024

IL DIRETTORE

Dott.ssa Anna Nappo

